REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 94/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30839 del registro di Segreteria, proposto da

C. L. G., c.f. OMISSIS ;

I. C., c.f. OMISSIS ;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Cleopazzo del Foro di Roma

giusta procura speciale in calce al ricorso;

contro

INPS, non costituito;

per l'accertamento

previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza e rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", nella parte in cui limitano il diritto alla perequazione integrale del trattamento pensionistico, del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento

pensionistico, senza le limitazioni di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023,

con condanna dell'INPS al relativo pagamento con differenze arretrate maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Nessuno comparendo nell'udienza del 3 giugno 2025.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 16.1.2025, i ricorrenti hanno ampiamente argomentato a sostegno delle epigrafate conclusioni, mirando a provocare nuovamente l'intervento della Corte costituzionale sull'attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni (così come regolato dalle norme censurate) e sulla sua compatibilità con la Carta costituzionale.

Essi auspicano la rimozione delle norme suddette al fine di ottenere l'espansione dei propri diritti pensionistici.

L'INPS non si è costituito.

Nelle more, la Corte costituzionale, investita da altre Sezioni della Corte dei conti (Sez. Toscana ord. nn. 182 e 238/2024 e Sez. Campania n. 185/2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 41, 42 e 50/2024), con la sentenza del 14 febbraio 2025 n. 19 ha dichiarato in parte inammissibili e in parte respinto le prospettate questioni di legittimità costituzionale.

In data 6.5.2025 i ricorrenti, preso atto di tale decisione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 110 c.g.c.

Nell'udienza del 3 giugno 2025, nessuno comparendo, la causa è stata decisa

come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 110 c.g.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Milano, il 3 giugno 2025.

IL GIUDICE

(Walter Berruti)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 13.06.2025

Il Direttore della Segreteria

(Federica Dainotti)

firmato digitalmente